

# Peculato da valutare caso per caso per il notaio che tarda nel pagare il registro

Occorre che la sottrazione si sia protratta per un lasso di tempo tale da indicare inequivocabilmente l'atteggiamento "appropriativo" dell'agente

/ Stefano COMELLINI

L'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all'erario, integra il reato di **peculato** (art. 314 c.p.), non già per la mera inosservanza, da parte di questi, del termine di adempimento, bensì a fronte della certa interversione del possesso che si realizza quando il pubblico ufficiale compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria. Il principio di diritto, già presente nella giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 4247 depositata ieri.

Al ricorrente era contestato, nella sua qualità di **notaio**, di essersi appropriato in più occasioni, di somme versategli a titolo di imposta e non versate ovvero versate con un ritardo superiore al termine previsto dalla legge.

Le condotte contestate al ricorrente hanno dato modo alla Suprema Corte di trattare ampiamente le nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi del reato di peculato; fattispecie che consiste nell'appropriarsi, avendone per ragione dell'ufficio o del servizio la disponibilità, di denaro o di altra cosa mobile altrui.

Per i giudici di legittimità, l'**attuale formulazione** degli artt. 357 e 358 c.p. ha definitivamente sostituito la concezione soggettiva delle nozioni di "pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio", fondata sulle previgenti formulazioni normative, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l'adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto. Non occorre, dunque, un'investitura formale qualora vi sia la prova che al soggetto siano state effettivamente affidate delle pubbliche funzioni.

Pertanto, per determinare l'assunzione della qualifica di **pubblico ufficiale** è necessario accertare il concreto esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; criteri di identificazione della pubblica funzione che, per l'utilizzo, nel testo dell'art. 357 c.p., della disgiuntiva "o" in luogo della congiunzione "e", non sono tra loro cumulativi bensì alternativi.

Parimenti, anche la nozione di **incaricato di pubblico servizio** (art. 358 c.p.) è disciplinata da norme di diritto pubblico; peraltro, con due requisiti negativi, in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione – con la quale è in rapporto di accessorialità e complementarità – e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansio-

ni di ordine o in prestazione di opera meramente materiale.

Per la Corte, la qualità di pubblico ufficiale del notaio non vale però a conferire natura pubblica a qualsiasi somma di cui abbia la disponibilità in ragione della sua professione, potendo egli svolgere anche attività di tipo privatistico, come riconosciuto dall'art. 2 comma 2 della legge notarile n. 89/1913.

In particolare, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella **competenza funzionale** specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che consente al soggetto di inserirsi, comunque, nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Cass. n. 33254/2016).

Con riferimento alle somme destinate agli adempimenti fiscali collegati agli atti stipulati dal notaio, non può dubitarsi che si tratti di cose da lui possedute per ragione dell'ufficio: l'art. 28 comma 3 della legge notarile dà facoltà, infatti, al notaio di "ricusare il suo ministero, se le parti non depositino presso di lui l'**importo delle tasse**" e degli altri oneri collegati alla stipulazione dell'atto.

Tuttavia, se l'omesso versamento delle somme ricevute per la Cassazione è certamente riconducibile alla fattispecie di peculato, il diverso profilo di condotta contestato al notaio ricorrente – il ritardato pagamento – richiede una **differente valutazione** di responsabilità.

Il momento in cui si realizza la condotta appropriativa, infatti, non coincide *de plano* con lo spirare del termine di pagamento, ma va accertato caso per caso, sulla base di un'attenta valutazione delle circostanze di fatto. In altre parole, occorre che la sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico si sia pur sempre protratta per un lasso di tempo **ragionevole e apprezzabile**, tale da indicare inequivocabilmente l'atteggiamento "appropriativo" dell'agente (Cass. 16786/2021).

Nel caso di specie, la Suprema Corte, annullando sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto che, a fronte della contestazione di molteplici e reiterati fatti di peculato per ritardato pagamento, i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato in merito ai tempi di corresponsione delle somme da parte dei clienti, di ritardo nei versamenti, in generale riguardo alla **condotta** tenuta dal pubblico ufficiale.